

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

RIUNIONE DEL 26 aprile 2007

omissis

Il Consiglio,

- osservato preliminarmente come il Consiglio non possa esprimersi su casi specifici in via preventiva (né tantomeno possa autorizzare alcunché) ma solo formulare pareri di carattere generale, restando affidata alla sensibilità e responsabilità dell'Avvocato la relativa applicazione al caso concreto utilizzando con prudenza e diligenza i normali canoni ermeneutici, posto che il Consiglio potrebbe essere – in via astratta – chiamato a giudicare i Colleghi per eventuali violazioni deontologiche;
- che conseguentemente il quesito così come proposto si appalesa irricevibile pur apparendo comunque necessario un pronunciamento di questo Consiglio attesa l'importanza dell'aspetto deontologico sollevato;
- ciò doverosamente premesso, fermo il principio sempre sostenuto da questo Consiglio secondo il quale la corrispondenza scambiata tra Colleghi non dovrebbe mai essere divulgata in quanto coperta da riservatezza in funzione degli affidamenti che devono essere garantiti, si richiama in linea generale quanto stabilito in tema di produzione (o semplice riferimento) in giudizio della corrispondenza intercorsa tra colleghi dall'art. 28 del vigente codice deontologico e pertanto la non producibilità (e non riferibilità) in giudizio della corrispondenza scambiata tra Colleghi che sia espressamente dichiarata "riservata" ovvero che contenga proposte transattive (dovendo intendersi come tali quelle formulazioni di ipotesi che se accettate potrebbero portare alla definizione anche parziale del giudizio ovvero alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere) con le espresse eccezioni previste dallo stesso articolo 28 citato;
- A tali eccezioni – ad avviso di questo Consiglio - possono poi aggiungersi ulteriori esemplificazioni discendenti dall'applicazione pratica dei principi generali che possono essere così sinteticamente riassunte:
 - ◆ si ritiene producibile quella corrispondenza il cui naturale destinatario sia la controparte assistita dal Collega (come nel caso in cui si chiedi il pagamento di una somma, si formuli una diffida, e consimili quali quelle di cui all'art. 27 c. 1. cod. deont.);

- ◆ la corrispondenza inviata “per conoscenza” anche a terze persone (venendone meno il carattere confidenziale);
- ◆ la corrispondenza per la quale vi sia stato l’assenso del mittente alla produzione;
- ◆ la corrispondenza alla quale il mittente stesso faccia riferimento nelle sue difese e argomentazioni;
- ◆ la corrispondenza contenente proposte tendenti a regolare un’esigenza contingente di un aspetto particolare della vertenza (come, ad esempio, aspetti particolari del regime di separazione tra i coniugi quali date e orari delle visite dei minori presso i genitori in occasione di imminenti festività etc.);
- ◆ la corrispondenza può poi eccezionalmente essere prodotta quando ciò costituisca l’unico modo per provare e tutelare gli interessi dell’assistito rappresentando l’unico mezzo per controbattere le affermazioni rese sia in atti che oralmente in giudizio da controparte.

omissis

Il Presidente
f.to Avv. Stefano SAVI

Il Segretario
f.to Avv. Angelo RAMOINO

E’ estratto di delibera conforme all’originale.

Genova,